



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Il Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026*

VERBALE DI GARA N. 4 Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

| | |
|------------------------------|--|
| Oggetto | Procedura aperta ex art. 71, comma 1, del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori per la Realizzazione della Copertura dello Stadio "Ettore Giardiniero" sito in Lecce alla Via del Mare |
| CIG | B7F5A0D1E2 |
| CUP | I85B24000050001 |
| Importo di gara | € 18.460.240,04 |
| Scelta del contraente | Procedura Aperta |
| Modalità | TELEMATICA |

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con decreto a contrarre n. 203 del 11/08/2025 per l'affidamento dei lavori in questione, è stata indetta la Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- che nel bando/disciplinare è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte entro il 05/09/2025 ore 13:00;
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n.4 offerte, presentate dagli operatori economici, da cui risulta la seguente situazione:

| Partecipante | Indirizzo | Data e ora di arrivo |
|---|----------------------------------|-----------------------------|
| LMV S.PA. Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. a): imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative | | 04/09/2025 15:34 |
| CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L. Tipo partecipazione: Consorzio stabile (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. d) | VIA SISTINA, 121, Roma (RM), 187 | 04/09/2025 16:47 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • CEA CONSTRUCTION S.R.L. - P.IVA/Cod Fisc.:02404500742 (Mandante) • ALFER S.R.L. - P.IVA/Cod Fisc.:00200610749 (Mandante) | | |
| <p>CONSORZIO ITM</p> <p>Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. e)</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFRATEC CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. - P.IVA/Cod Fisc.:10925671009 (Mandante) | | 04/09/2025 17:46 |
| <p>Pangea Consorzio Stabile S c. a r.l.</p> <p>Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. e)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ORSINI&BLASIOLI SRL - P.IVA/Cod Fisc.:01180330688 (Mandante) | Strada Comunale Piana 3, Pescara (PE), 65129 | 05/09/2025 11:03 |

- Che nell'art. 12 del Disciplinare di gara la Stazione Appaltante ha esercitato la facoltà dell'inversione procedimentale;
- Che, come si rileva dal verbale n. 1 del 05/09/2025, i ribassi offerti dai concorrenti in gara, elencati in ordine crescente, sono i seguenti:

| Concorrente | Ribasso offerto |
|--|-----------------|
| LMV S.P.A. | 2.5% |
| RTI - Pangea Consorzio Stabile S c. a r.l. Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. e) • ORSINI&BLASIOLI SRL - P.IVA/Cod Fisc.:01180330688 (Mandante) | 12.969% |
| RTI - CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L. Tipo partecipazione: Consorzio stabile (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. d) • CEA CONSTRUCTION S.R.L. - P.IVA/Cod Fisc.:02404500742 (Mandante) • ALFER S.R.L. - P.IVA/Cod Fisc.:00200610749 (Mandante) | 13.17% |
| RTI - CONSORZIO ITM Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. e) • INFRATEC CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. - P.IVA/Cod Fisc.:10925671009 (Mandante) | 19.99% |

- che la migliore offerta risulta quella presentata da RTI - CONSORZIO ITM, con sede in Milano alla Via Galileo Galilei, 5, P.IVA/Cod Fisc.: 04683370409 e INFRATEC CONSORZIO STABILE S.C. A R.L., con sede in Milano Piazza Quattro Novembre N. 7 BLEND TOWER- P.IVA/Cod Fisc.:10925671009 (Mandante) che ha offerto un ribasso nella misura del 19.99%.
- che, come risulta dal verbale n. 2 del 05/09/2025, in pari data si è proceduto all'apertura della busta "A", da RTI - CONSORZIO ITM, con sede in Milano alla Via Galileo Galilei, 5, P.IVA/Cod Fisc.: 04683370409 e INFRATEC CONSORZIO STABILE S.C. A R.L., con sede in Milano Piazza Quattro Novembre N. 7 BLEND TOWER- P.IVA/Cod Fisc.:10925671009 (Mandante) contenente la documentazione amministrativa, ed alla verifica della documentazione in essa contenuta, del solo concorrente classificatosi in 1° posizione in graduatoria:

| Partecipante | Valutazione |
|---|--|
| <p>CONSORZIO ITM - P.IVA:04683370409</p> <p>Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. e)</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFRATEC CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. - P.IVA/Cod Fisc.:10925671009 (Mandante) | <p style="text-align: center;">AMMESSA CON RISERVA</p> <p>Motivazione: Il Consorzio ITM, in A.T.I. con INFRATEC CONSORZIO STABILE S.C. A R.L., ha dichiarato di partecipare alla presente gara in proprio e in quota parte attraverso le imprese consorziate SELI MANUTENZIONE GENERALI SRL e HANA SRL. In particolare, il consorzio ha individuato la HANA SRL quale impresa esecutrice al 100% delle lavorazioni comprese nella categoria OS21, per le quali l'art. 2 del disciplinare di gara prevede una classifica di importo pari alla III (importo lavori € 771.235,95). Dalla documentazione prodotta in sede di gara emerge che HANA SRL è priva della qualificazione per la suddetta categoria e classifica di lavori. Per altro verso non si rinviene una dichiarazione di avvalimento dei corrispondenti requisiti di cui è in possesso il Consorzio ITM (che dispone di una categoria di lavori OS21 classifica VII).</p> <p>In proposito l'art. 4 del disciplinare di gara prevede che "per gli appalti eseguiti dal consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. d del Codice) tramite le consorziate indicate in sede di gara i suddetti requisiti devono essere posseduti e comprovati, dalle consorziate designate, in proprio o tramite avvalimento ex art. 104 del Codice". Questo particolare regime di qualificazione trova un addentellato normativo nell'art. 67, comma 1, lett. c del D.lgs. 36/2023. Per questi motivi il concorrente dovrà produrre la seguente documentazione:</p> <p>-Dichiarazione di avvalimento da parte della "ausiliata" HANA SRL dei requisiti speciali certificati dal possesso dell'attestazione OS21 classifica III;</p> <p>-Relativo contratto di avvalimento recante data anteriore alla scadenza del termine di partecipazione alla gara.</p> <p>In alternativa il concorrente dovrà spiegare sulla base di quale regime giuridico è ammissibile la qualificazione alla presente gara, con specifico riferimento ai lavori per i quali è stata designata la consorziata HANA srl, in assenza di avvalimento dei requisiti certificati dalla categoria OS21 classifica III.</p> |

- Si è proceduto, di conseguenza, all'applicazione del cosiddetto potere di soccorso istruttorio per il concorrente ammesso con riserva, rinviando la prosecuzione delle operazioni di gara al 10/09/2025 ore 15.00;
- Con Verbale n. 3 del 10/09/2025 la Responsabile della fase di gara dott.ssa Danila Ciciriello, assistita dal dott. Marco Lesto e dall'avv. Sabina di Lecce, ha proceduto all'apertura e alla valutazione della documentazione integrativa presentata da parte del RTI - CONSORZIO ITM, con sede in Milano alla Via Galileo Galilei, 5, P.IVA/Cod Fisc.: 04683370409 e INFRATEC CONSORZIO STABILE S.C. A R.L., con sede in Milano Piazza Quattro Novembre N. 7 BLEND TOWER- P.IVA/Cod Fisc.:10925671009 (Mandante), con il seguente esito: viene escluso dalla procedura di gara per le seguenti motivazioni: "L'art. 4 del disciplinare di gara prevede che "per gli appalti eseguiti dal consorzio stabile (art. 65, comma 2, lett. d del Codice) tramite le consorziate indicate in sede di gara i requisiti" di capacità tecnica e finanziaria "devono essere posseduti e comprovati, dalle consorziate designate, in proprio o tramite avvalimento ex art. 104 del Codice". Questo particolare regime di qualificazione trova un addentellato normativo nell'art. 67, comma 1, lett. c del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31.12.2024. Il Consorzio ITM, in A.T.I. con INFRATEC CONSORZIO STABILE S.C. A R.L., ha dichiarato di partecipare alla presente gara in proprio (e "con la propria struttura di impresa" – vds. dichiarazione di cui al documento denominato "Dich. art. 94_95" allegato sub. a) e in quota parte attraverso le imprese consorziate SELI MANUTENZIONE GENERALI SRL e HANA SRL (ciascuna con la qualifica di "consorziata esecutrice" – vds. sempre il documento denominato "Dich. art. 94_95" allegato sub. a). A loro volta le due consorziate hanno entrambe chiesto di essere ammesse "a partecipare alla gara **QUALE IMPRESA CONSORZIATA INDICATA DAL CONCORRENTE CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE TERRESTRI E MARITTIME**" (vds. istanze di ammissione allegate sub. b e c). In particolare, nella dichiarazione allegata sub. a il Consorzio ha individuato la HANA SRL quale impresa esecutrice al 100% delle lavorazioni

annoverate nella categoria OS21, per le quali l'art. 2 del disciplinare di gara prevede una classifica di importo pari alla III (importo lavori € 771.235,95). Dalla documentazione prodotta in sede di gara emerge, tuttavia, che HANA SRL è priva della qualificazione per la suddetta categoria e classifica di lavori. Per altro verso non si rinviene una dichiarazione di subappalto qualificante o di avvalimento dei suddetti requisiti, che la concorrente non ha prodotto neanche in sede di soccorso istruttorio, limitandosi a rilevare quanto segue: "per un mero errore di battitura nella compilazione della tabella (ossia del documento denominato "Dich. art. 94_95" allegato sub. a), è stata ascrivita la quota di esecuzione interna, presunta, (visto che è sempre il Consorzio ad assegnare le opere) pari al 100% dell'esecuzione dei lavori rientranti nella categoria OS21 alla consorziata esecutrice HANA S.r.l. (sprovvista di qualificazione nella predetta categoria), in luogo dell'esecuzione diretta del Consorzio ITM. Diversamente dall'assegnazione interna, presunta, fatta correttamente alla richiamata consorziata per la OGI, per la quale è qualificata.... Per siffatta ragione, si chiede a Codesta Amministrazione di prendere atto del mero refuso commesso nella compilazione della tabella, che si ricorda non richiesta dal disciplinare e, dunque, priva di funzione costitutiva dell'offerta, ed ammettere la modifica dell'indicazione dell'esecuzione interna delle lavorazioni e qualificazione afferenti alla categoria OS21 da parte del Consorzio ITM in proprio". In proposito deve, tuttavia, rilevarsi che l'errore materiale direttamente emendabile è solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente, ictu oculi, dal contesto stesso dell'atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà; in altre parole, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l'effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell'offerta (Consiglio di Stato con la sentenza del 5 giugno 2024, n. 5045; Cons. Stato, V, 4 ottobre 2022, n. 8481; V, 26 ottobre 2020, n. 6462). Con specifico riferimento all'ipotesi dell'errore in cui sia incorso un concorrente nella dichiarazione sul possesso dei requisiti "speciali" di partecipazione alla gara, la giurisprudenza amministrativa ha, a più riprese, affermato i seguenti principi: "affinché ricorra un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra la manifestazione della volontà esternata nell'atto e la volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto." (Consiglio di Stato, Sez. V, 11.7.2014, n. 3558). Tale impostazione trova conferma anche in più recenti arresti – resi in ordine alle offerte di gara ma mutatis mutandis riferibili anche alla carenza dei requisiti di partecipazione – per cui "Relativamente al tema delle gare pubbliche, l'errore materiale contenuto nell'offerta può essere rettificato d'ufficio dall'amministrazione qualora riconoscibile; la riconoscibilità deve essere valutata ex ante" (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 25.2.2021, n.333) - cfr., ex plurimis, Tar Calabria 18 luglio 2022 n. 1316. Orbene, nel caso di specie il Consorzio ITM ha espresso una chiara volontà negoziale a qualificarsi alla gara partecipando in proprio e con la propria struttura, per una quota di lavori (fra cui non rientrano quelli classificati nella categoria OS21), e demandando a due imprese consorziate la restante parte delle lavorazioni (tra le quali si annoverano quelle di cui alla categoria OS21, la cui esecuzione è stata integralmente riservata ad HANA srl). La chiarezza e univocità di tale impegno non è messa in dubbio dalle altre dichiarazioni comprese nella documentazione amministrativa prodotta dalla concorrente nella fase di qualificazione alla gara. Pertanto, un'eventuale rettifica del presunto errore commesso dal Consorzio nella suddetta dichiarazione negoziale si tradurrebbe in una modifica postuma della volontà negoziale precedentemente espressa e del regime di qualificazione alla gara, integrando una violazione dei canoni della par condicio competitorum, dell'autoresponsabilità e dell'efficienza della azione amministrativa (cfr. Tar Toscana sez. III, sentenza n. 1418 del 05.12.2024: "I principi di risultato e buona fede .. vanno .. temperati con quello di autoresponsabilità ed efficienza della azione amministrativa dovendosi perciò escludere che a fronte di dichiarazioni non corrispondenti alle prescrizioni della lex specialis scatti automaticamente l'onere della stazione appaltante di chiedere al concorrente chiarimenti o integrazioni, essendo a tal fine necessario che si palesino incertezze o ambiguità che rendano rilevabile un possibile errore nella redazione della domanda.")";

- Con successiva nota acclarata al prot. n. 3105 del 12/09/2025 è stata comunicata l'esclusione al RTI CONSORZIO ITM - INFRATEC CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.;

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno 2025 il giorno 12 del mese di Settembre alle ore 15.00, riuniti in teleconferenza mediante collegamento telematico al link <https://meet.google.com/kpc-ekrr-jwf?pli=1&authuser=2> la Responsabile della fase di gara dott.ssa Danila Ciciriello, assistita dal dott. Marco Lesto, dall'ing. Luca Lucanie, dall'arch. Laura Spinelli e dall'ing. Giuseppe Brugnola, dà atto che non sono presenti i rappresentanti delle ditte offerenti in quanto secondo il disposto dell'art. 12 del disciplinare di gara **“Al fine di semplificare e velocizzare l'iter procedurale di aggiudicazione della concessione, le sedute in cui si procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, alla verifica della stessa e all'eventuale soccorso istruttorio si svolgeranno in forma riservata, senza la presenza del pubblico”**.

SI PROVVEDE

all'apertura della busta “A”, contenente la documentazione amministrativa, ed alla verifica della documentazione in essa contenuta, del concorrente classificatosi in 2° posizione in graduatoria:

| Partecipante | Informazioni Busta Amministrativa | Valutazione |
|--|---|---|
| CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L. Tipo partecipazione: Consorzio stabile (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. d) • CEA CONSTRUCTION S.R.L. - P.IVA/Cod Fisc.:02404500742 (consorziata esecutrice) • ALFER S.R.L. - P.IVA/Cod Fisc.:00200610749 (consorziata esecutrice) | Nome File: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m Dimensione File: 55.81 MB Impronta MD5: 50a985bcc533aa5e92159c8e571b8761 | AMMESSA Motivazione: Dalle dichiarazioni rese emerge l'esistenza di vicende professionali che, tuttavia, non intaccano l'affidabilità professionale dell'impresa (attestata dai numerosi contratti di appalto stipulate con altre pubbliche amministrazioni), rientrando, piuttosto, nella normale routine di un'attività di impresa che spazia su un vasto ambito e investe i rapporti con una pluralità di stazioni appaltanti. In proposito la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che risponde a criteri di comune esperienza il fatto che un operatore economico, nel corso della propria attività professionale, possa commettere delle irregolarità che si traducono in parziali inadempimenti ad obbligazioni contrattuali, ma ciò non basta per ritenere radicalmente inaffidabile l'impresa e, pertanto, per escluderla dal novero dei possibili contraenti dell'amministrazione (Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 18.6.2015, n. 1409; nello stesso senso v. Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 10.6.2016, n. 116; Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 18.6.2015, n. 1409; Cons. Stato, Sez. III, 13.5.2015, n. 2388; Tar Lazio, Roma, Sez. III, 21.1.2016, n. 683; Tar Campania, Napoli, Sez. I, 20.4.2016, n. 1973; Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 27.5.2016, n. 546). |

SI PROPONE

pertanto, l'aggiudicazione a favore del CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L. Tipo partecipazione: Consorzio stabile (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. d), che ha indicato le seguenti consorziate esecutrici: • CEA CONSTRUCTION S.R.L. - P.IVA/Cod Fisc.:02404500742 • ALFER S.R.L. - P.IVA/Cod Fisc.:00200610749, il quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, offerente un ribasso del 13.17% sull'importo a base di gara,

per un importo complessivo pari ad €16.114.315,50, di cui € 15.466.714,34 per lavori al netto del ribasso ed € 647.601,16, per per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

In ottemperanza dell'ordinanza commissariale n. 22 del 11/08/2025, in deroga all'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023 si procederà con l'aggiudicazione nelle more dell'espletamento dei controlli sui requisiti dell'impresa aggiudicataria.

La seduta si chiude alle ore 16:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

**La responsabile della fase di gara
Dott.ssa Danila Ciciriello**

I Presenti
